

L.R. 5 febbraio 1992, n. 1 ⁽¹⁾.

Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11 ⁽²⁾.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 15 febbraio 1992, n. 9.

(2) In materia vedasi il D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

Capo I

(giurisprudenza)

Art. 1

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni, per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica ed in atto occupati senza titolo da soggetti in possesso dei requisiti previsti per gli assegnatari.

Art. 2

1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1990 avevano in godimento di fatto gli alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazioni dello Stato alla Regione o al comune, sempreché si tratti di alloggi per i quali non si è proceduto all'assegnazione. (L'ultima parte del comma è omessa in quanto dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 22-24 gennaio 1992, n. 16) ⁽³⁾

1-bis. I comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari annualmente provvedono all'aggiornamento dei dati del censimento con le modalità di cui al presente articolo come integrate dall'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 ⁽⁴⁾.

1-ter (*Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) ⁽⁵⁾.

1-quater. I dati annuali del censimento sono trasmessi all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il successivo mese di marzo ⁽⁶⁾.

2. (Comma omesso in quanto dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 24 gennaio 1992, n. 16) ⁽⁷⁾.

(3) Con sentenza 22-24 gennaio 1992, n. 16 la Corte Costituzionale ha testualmente dichiarato in dispositivo la illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, limitatamente alla parte "o, se assegnati, non si è proceduto alla consegna al legittimo assegnatario". Per l'integrazione del censimento di cui al presente articolo, si veda l'*art. 6 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47*.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 29, L.R. 14 maggio 2009, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge).

(5) Comma aggiunto dall'*art. 29, L.R. 14 maggio 2009, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge).

(6) Comma aggiunto dall'*art. 29, L.R. 14 maggio 2009, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge).

(7) Così da Errata-corrigé in Gazz. Uff. Reg. sic. 29 febbraio 1992, n. 12.

Art. 3

1. Alle operazioni di censimento di cui all'articolo 2 il comune provvede con personale proprio e, in caso di necessità, con personale che gli istituti autonomi per le case popolari sono tenuti a mettere a disposizione nella misura occorrente.

2. Ove le operazioni di censimento non siano avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione è tenuto, senza diffida, alla nomina di un commissario ad acta incaricato di compiere entro il termine prescritto le operazioni suddette.

Art. 4

1. A seguito delle operazioni di censimento di cui ai precedenti articoli, e comunque non oltre il termine successivo di sessanta giorni, fra i soggetti censiti dovranno essere individuati quelli in possesso dei requisiti di legge per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata.

2. Per l'attuazione del disposto di cui al comma 1 il comune si avvale della commissione prevista dall'*articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035*.

Art. 5

1. Entro i successivi sessanta giorni dalla individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 1990 aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, il

comune o l'ente gestore provvede all'assegnazione dello stesso alloggio di fatto in godimento e alla stipula del relativo contratto di assegnazione.

2. Per l'assegnazione degli alloggi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035*.

(Comma omissso in quanto dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 22-24 gennaio 1992, n. 16) ⁽⁸⁾.

(8) Il terzo comma non è stato pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. a seguito della sentenza 22-24 gennaio 1992, n. 16 della Corte Costituzionale.

(giurisprudenza)

Art. 6

1. Entro il medesimo termine di cui all'articolo 5, il comune deve provvedere allo sgombero degli alloggi detenuti in via di fatto da soggetti non aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

2. In caso di inadempienza il Presidente della Regione è tenuto a nominare un commissario ad acta al fine di provvedere a quanto disposto dal comma 1.

3. Lo stesso commissario è tenuto ad avviare le procedure in ordine alla responsabilità e ai conseguenti danni erariali provocati dagli amministratori inadempienti.

Art. 7

1. La procedura prevista all'articolo 6 si applica in tutti i casi di occupazione abusiva.

Art. 8

1. I canoni di locazione degli alloggi assegnati decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di effettiva occupazione.

2. L'ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a cinque anni. Per gli alloggi che alla data dell'occupazione risultano privi di opere di urbanizzazione primaria, il canone di locazione decorre dal primo giorno successivo alla stipula del relativo contratto locativo.

Art. 9

1. I comuni sono tenuti all'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, qualunque sia la fonte di finanziamento. I soggetti tenuti provvedono alla stipula dei relativi contratti entro i sei mesi successivi alla data di aggiudicazione degli appalti per la realizzazione dei medesimi
 2. La mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta la nomina di un commissario ad acta da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali che vi provvede senza previa diffida.
-
-

Art. 10

1. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'*articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457* e successive modificazioni, non deve essere superiore, per potere concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, a lire 13.750.000.
 2. Il reddito di riferimento per l'applicazione della presente legge è quello imponibile relativo all'ultima eventuale dichiarazione.
 3. L'Assessore regionale per i lavori pubblici provvede annualmente con proprio decreto all'aggiornamento del limite reddituale per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare sulla base della determinazione del CIPE o, in mancanza sulla base delle variazioni ISTAT.
 4. Il suddetto limite di reddito si applica altresì per l'assegnazione di alloggi realizzati con i contributi di cui alla *legge regionale 12 aprile 1952, n. 12*.
 5. Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione 12 luglio 1952, n. 11.
-
-

Capo II ⁽⁹⁾

Art. 11

... ⁽¹⁰⁾ .

(9) Si veda *Circ.Ass. 13 maggio 1993, n. 1787*.

(10) Articolo espressamente abrogato dall'*art. 1 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28*.

Art. 12

... ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo espressamente abrogato dall'*art. 1 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28*.

Art. 13

... ⁽¹²⁾.

(12) Articolo espressamente abrogato dall'*art. 1 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28*.

Art. 14

... ⁽¹³⁾.

(13) Articolo espressamente abrogato dall'*art. 1 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28*.

Art. 15

1. Nell'ambito della Regione siciliana, gli Istituti autonomi delle case popolari, già autorizzati da disposizioni legislative vigenti a cedere in proprietà gli alloggi agli inquilini, nella stipula dei contratti di vendita e nella determinazione del prezzo di cessione non tengono conto delle opere comunque realizzate in aggiunta o in modificazione da parte dei locatari.

Art. 16

... ⁽¹⁴⁾.

(14) Articolo espressamente abrogato dall'*art. 1 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28*.

Art. 17

1. ... ⁽¹⁵⁾.

(15) Aggiunge un comma all'*art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11*.

Art. 18

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.